

UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE

Città Metropolitana di Roma Capitale

Decreto del Presidente N. 4 del 28.4.2023

OGGETTO: Proroga responsabile servizio rifiuti/ Ambiente / isole ecologiche, all'Ing. Calderari Jacopo - per 18 ore settimanali presumibilmente dal 01.05.2023 al 30.04.2024.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

RITENUTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. alla copertura del posto di cat. D - Istruttore Direttivo tecnico, mediante stipula di contratto di diritto privato, per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della Raccolta Rifiuti Solidi urbani - differenziata Porta per i comuni aderenti all'Unione o in convenzione con l'Unione che hanno trasferito il servizio all'Unione;

VISTA la delibera di Giunta Unitaria n. 6 del 25.03.2022, avente ad oggetto: " ATTO INDIRIZZO INDIZIONE BANDO DI SELEZIONE PER INDIVIDUARE IL RESPONSABILE RIFIUTI PRESUMIBILMENTE DAL 01.05.2022 AL 30.04.2023, AI SENSI ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS.VO 267/2000 E SS.MM.II." , dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Comuni MedAniene n. 6/2022, con il quale è stato individuato l'Ing. Jacopo Calderari, per diciotto ore settimanali cat. D posizione economica D1 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 110 comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000 art. 13 comma 4, per un periodo di mesi dodici a decorrere dalla data del presente decreto e comunque fino al 30.04.2023 salvo proroghe;

Considerata la necessità di prorogare l'incarico di Responsabile Ufficio Rifiuti/ Ambiente e isole ecologiche all'Ing. Calderari Jacopo per n. 18 ore settimanali , ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000 art.13 comma 4, a far data dal 01.05.2023 al 30.04.2024;

VISTO l'art. 36, comma 2, primo capoverso, D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, che riconosce agli Enti pubblici la facoltà di ricorrere a forme di lavoro flessibili, al fine di rispondere ad esigenze di carattere temporaneo;

RICHIAMATO l'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art. 4, comma 102 L. 183/2011; dall'art. 1, comma 6 bis, L. 14/2012 e dall'art. 4-ter, comma 12, L. 44/2012, ai sensi del quale " *possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009... A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009*";

RILEVATO CHE la Corte dei Conti – Sez. Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG ha stabilito che: *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”*;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

PRESO ATTO della delibera della Corte dei Conti Sezioni delle Autonomie n: 14/SEZAUT/2016/QMIG deposita il 06.05.2016, con la quale la Corte pronuncia il seguente principio di diritto: *“Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 26 del 2000 devono computare ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge . 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010;*

PRESO ATTO di quanto statuito dall'articolo 110 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. di cui si riporta il testo:

Art. 110. Incarichi a contratto

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico. (comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014)
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. (comma così modificato dall'art. 51, comma 9, legge n. 388 del 2000)
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in

considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. (comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014)

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

RISCONTRATO che con la sottoscrizione del parere contabile da parte del Responsabile pro-tempore del Settore Economico e Finanziario dell'Unione Comuni MedAniene, attesta che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale assunto a tempo determinato imposta agli enti locali dalla vigente normativa sulla finanza pubblica come sopra richiamata;

ACQUISITO il parere di Regolarità Contabile reso ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il redigendo Bilancio di Previsione anno 2023/2025;

CONSIDERATO che la spesa per la citata proroga sarà garantita in parti uguali tra i comuni che usufruiranno del servizio in argomento mediante il trasferimento all'Unione della propria quota di spesa;

RITENUTO di procedere alla proroga dell'Ing. Calderari Jacopo, nato a Roma (Rm) il 21.09.1988 e residente in Anticoli Corrado via Giorgio Bertoletti, 4 - quale Responsabile dell'Ufficio Rifiuti dell'Unione dei Comuni MedAniene a far data dal 01.05.2023 al 30.04.2024;

RITENUTO di attribuire all'Ing. Calderari Jacopo, nato a Roma (Rm) il 21.09.1988 e residente in Anticoli Corrado via Giorgio Bertoletti, la responsabilità del Servizio Rifiuti dell'Unione per diciotto ore settimanali cat. D posizione economica D1 ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l'esecuzione del contratto rifiuti dell'Unione dei Comuni MedAniene, e comunque dalla data del presente decreto e fino al 30.04.2024 salvo proroghe;

VISTO il D.Lgs. 267/000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;


VISTO lo Statuto Unitario;

D E C R E T A


1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/90, costituendone motivazione;
2. Di prendere atto che con la sottoscrizione del parere contabile da parte del Responsabile pro-tempore del Settore Economico e Finanziario dell'Unione Comuni MedAniene Rag. Marilena Amici, attesta che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale assunto a tempo determinato imposta agli enti locali dalla vigente normativa sulla finanza pubblica in premessa richiamata;

3. Di procedere alla proroga del Responsabile servizio Rifiuti per diciotto ore settimanali cat. D posizione economica D1 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 110 comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000 art. 13 comma 4, nella persona dell'Ing. Calderari Jacopo, nato a Roma (Rm) il 21.09.1988 e residente in Anticoli Corrado via Giorgio Bertoletti, 4 - per un periodo di mesi dodici a decorrere dalla data del presente decreto e comunque fino al 30.04.2024 salvo proroghe;
4. Di confermare quale sede di lavoro per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente punto quattro del presente decreto il Comune di Roviano (Rm), attuale sede legale dell'Unione Comuni MedAniene sito in piazza della Repubblica 4 Roviano (Rm), con orario di lavoro da effettuarsi nei giorni di Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00, salvo diversa e successiva variazione di orario e sede di lavoro;
5. Di trasmettere il presente Decreto agli uffici dell'Unione e ai comuni facenti parte dell'Unione Comuni MedAniene che usufruiscono del servizio in argomento per le rispettive azioni di propria competenza;
6. Di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Unione Comuni Medaniene.

Per Regolarità Contabile e Finanziaria
Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Rag. Marilena Amici



Il Presidente
dell'Unione dei Comuni MedAniene
Dott.ssa Beatrice Sforza



Unione *med*Aniene

tra i Comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Cineto Romano, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda, Vivaro Romano

Prot. n.

Del _____

Ai Comuni di:

Roviano

Arsoli

Cineto Romano

Vivaro Romano

Anticoli Corrado

Riofreddo

Oggetto: Proroga incarico Responsabile ufficio rifiuti/ambiente/isole. Comunicazione disponibilità proseguo servizio per il periodo 01.05.2023 al 30.04.2024.

Come noto, l'affidamento del servizio in oggetto, espletato nei Comuni in indirizzo, scade il prossimo 30.04.2023.

Al fine di consentire la continuita' del servizio in argomento, con la presente si comunica che si procedera' all'affidamento del servizio per il periodo 01.05.2023 al 30.04.2024 alle stesse condizioni economiche/ tecniche previste nel decreto n. 6/2022.

Eventuale rinuncia alla proroga dell'incarico dovrà pervenire entro e non oltre il 30.04.2023 alla pec:medaniene@actaliscertymail.it.

Si rimane in attesa di eventuali determinazioni in merito.

Cordiali Saluti.

Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Sforza

